

ALLEGATO "A" REP. 75009 RACC. 25384

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE –SEDE-DURATA

ART.1 E' costituita una società per azioni denominata "TEATRI e UMANESIMO LATINO S.p.A."

ART.2 La società ha sede legale in Treviso.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia che all'estero.

ART.3 La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con delibera della Assemblea dei Soci.

ART.4 Finalità – oggetto:

TEATRI e UMANESIMO LATINO S.p.A. svolge esclusivamente attività d'impresa strumentale alla realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione Cassamarca e determinati dalle delibere di affidamento dei singoli incarichi.

La società ha per oggetto la promozione, l'organizzazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione dei progetti, corsi, *Mastercampus* e l'attività di formazione professionale, relativi all'attività teatrale ed artistica in genere, di mostre e attività culturali, nelle aree di intervento della Fondazione Cassamarca.

La società ha inoltre per oggetto la promozione, l'organizzazione, la realizzazione, la gestione di progetti universitari, nonché lo svolgimento di iniziative che contribuiscono alla conoscenza ed allo sviluppo delle realtà e delle attività universitarie, sia di didattica, sia di ricerca.

Nell'ambito delle attività sopra indicate la società potrà promuovere e sostenere lo studio, la ricerca e le proposte, in Italia e all'estero, sul tema dell'Umanesimo Latino, anche attraverso la promozione di corsi universitari, manifestazioni e convegni mirati alla conoscenza e allo sviluppo attorno al medesimo tema e ad altri di carattere culturale e tecnico-scientifico; la società potrà curare altresì l'organizzazione, la gestione e l'ospitalità nei *Mastercampus*.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati, la società può compiere, non in via prevalente e del tutto occasionale e strumentale, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

ART.5 Il capitale sociale è determinato in Euro 320.199,00 (trecentoventimilacentonovantanove/00), diviso in n. 3.100 (tremilacento) azioni da nominali Euro 103,29 (centotre/29) cadauna.

Detto capitale potrà essere aumentato, nel rispetto delle norme di legge, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

ART.6 I soci potranno effettuare dei finanziamenti, sia fruttiferi che infrutti-

feri di interesse, unicamente entro i limiti di legge e secondo i criteri stabiliti, come pure effettuare dei versamenti in conto capitale proporzionalmente alla loro quota di partecipazione. Detti finanziamenti potranno essere richiesti dagli Amministratori qualora lo ritengano utile o necessario per la società, con la destinazione ritenuta più opportuna.

ART.7 E' facoltà della società emettere obbligazioni al portatore o nominative, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

Compete all'Assemblea straordinaria dei soci di stabilire con propria deliberazione le modalità di collocamento e di estinzione del prestito obbligazionario.

L'Assemblea straordinaria può, altresì, deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando, ai sensi dell'articolo 2420 bis del Codice Civile, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.

ART.8 Ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni, devono essere offerte in opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Qualora la Società abbia emesso obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste inoperte.

#### ASSEMBLEE

ART.9 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART.10 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni sussistendone i presupposti previsti dal 2° comma dell'art. 2364 del Codice Civile, dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è inoltre convocata ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione o il suo Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.


Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località in Italia indicata nell'avviso di convocazione da pubblicarsi ai sensi di legge.

In deroga a quanto previsto dal comma 2° dell'articolo 2366 del Codice Civile, l'Assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e delle eventuali modalità di collegamento audio/video conferenza.

Nello stesso avviso potrà essere previsto il giorno per una seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra anche fuori della sede legale, purché in Italia, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi sussistano la maggioranza dei componenti dell'organo am-



ministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.11 Possono intervenire all'Assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni Socio, che abbia diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

E' possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

ART.12 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età ovvero, in assenza dello stesso, da persona scelta dall'Assemblea fra gli Amministratori o, in mancanza, anche al di fuori di essi.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

Nei casi di cui all'articolo 2365 C.C. ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

ART.13 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con le maggioranze di legge.

### TITOLO III

#### AMMINISTRAZIONE

ART.14 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci.

L'Assemblea che procede alla nomina determina il tipo di organo amministrativo, Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione ed in questo secondo caso determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata del mandato, comunque non superiore a tre esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'Assemblea Ordinaria stabilisce in sede di nomina, ovvero in successiva specifica adunanza, i compensi spettanti al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà o più dalla metà degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, s'intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito essere convocata l'assemblea per la nomina di nuovi Amministratori.

ART.15 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, i quali durano in carica per tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di

tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quanto sia riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva dell'assemblea.

Il Consiglio inoltre può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri delegati, fissandone i poteri con le limitazioni previste dall'articolo 2381 C.C.; può inoltre nominare uno o più direttori, determinandone i poteri.

ART.16 La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'Amministratore Unico o al Presidente e/o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Vice-Presidente ha funzioni vicarie del Presidente nell'ipotesi di sua assenza o impedimento.

Nei confronti dei terzi sarà sufficiente lo svolgimento di attività da parte del Vice-Presidente per attestare l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte l'uso della firma sociale ad uno o più Amministratori ovvero ad uno o più direttori tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, un emolumento.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, questi potrà nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti e, a corrispettivo delle loro prestazioni, potrà fissare un emolumento.

L'assemblea potrà stabilire a favore degli Amministratori una indennità di fine mandato.

ART.17 Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o altrove in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni liberi quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori o dai Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente o da altro amministratore designato dal Consiglio stesso.

La convocazione può essere fatta mediante lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, da spedire almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Il Consiglio può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

ART.18 Per la regolare costituzione e per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme dell'articolo 2388 del C.C..

A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente, anche fra persona estranea al consiglio stesso.

I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.19 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile sulla Società, salvo che per diverse e inderogabili disposizioni di legge, ovvero per una diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, tale controllo sia affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis, commi 1 e 2, del Codice Civile.

La determinazione del compenso per l'esercizio del controllo contabile spetta all'assemblea ordinaria.

#### TITOLO IV

##### BILANCIO

ART.20 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e relazione.

ART.21 L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere reimpiegati per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile.

#### TITOLO V

##### LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART.22 In caso di scioglimento l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

F.to Gianfranco Gagliardi

" Carlo Toso

" Paolo Talice

\*\*\*\*\*

*La presente copia composta da 10 pagine è conforme all'originale, munito delle firme prescritte dalla legge e si rilascia per*  
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Treviso, li 06 DIC. 2010

